



ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed
artigianato - Servizio 2S Vigilanza enti
90100 PALERMO

LETTERA CIRCOLARE

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Segretariato Generale e Riforme
istituzionali
Servizio Affari della Presidenza
Via Carducci, 6 (3° piano)
34100 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE -
Ufficio di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO

A



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

OGGETTO: Art. 10, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito in l. n. 40/2007 - Esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio.

L'art. 10, c. 3, del d.l. n. 7/2007 ha disposto, come noto, alcune semplificazioni in materia di svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione (di cui alla legge n. 82 del 1994) e facchinaggio (di cui al decreto ministeriale n. 221 del 2003).

Sono sorte, tuttavia, alcune incertezze interpretative sul punto in cui, la norma in questione, prevede che dette attività <<sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente [...]>>.

Alcune camere di commercio, infatti, attenendosi alla lettera della norma, hanno ritenuto tale disposizione implicitamente abrogativa delle norme (art. 7, c. 2, e art. 8, c. 3, del DPR n. 558 del 1999; art. 4, c. 2, del decreto ministeriale n. 221 del 2003) che prevedono, per lo svolgimento delle attività in questione, la presentazione della dichiarazione di inizio di attività a enti diversi (camera di commercio e commissione provinciale per l'artigianato) a seconda che l'attività che si intende intraprendere abbia carattere "commerciale" o artigiano.

In base a tale lettura, si avrebbe che le dichiarazioni di inizio attività relative alle attività sopra indicate, potrebbero essere presentate esclusivamente alla camera di commercio, che diventerebbe l'unico soggetto competente a valutare il possesso dei requisiti di legge da parte delle imprese intenzionate ad operare in tali settori, permanendo in capo alle commissioni provinciali per l'artigianato la sola competenza a valutare i requisiti di "artigianalità" delle imprese stesse, ai sensi della legge-quadro in materia (legge n. 443 del 1985).

A



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tale interpretazione ha suscitato la perplessità di alcune commissioni provinciali per l'artigianato, che l'hanno trovata lesiva delle proprie competenze, come disegnate dai citati art. 7, c. 2, e art. 8, c. 3, del DPR n. 558/99 e art. 4, c. 2, del d.m. n. 221/03, in materia di ricezione delle domande e di valutazione dei requisiti per lo svolgimento delle attività in parola.

Si sono pertanto rivolte, per il tramite dell'Ente regionale di appartenenza, a questa Amministrazione, cui spettano compiti di vigilanza sulla materia, per conoscere il suo avviso sulla questione.

A tale riguardo questo Ministero, pur nella consapevolezza che tale risultato introduce una notevole disarmonia nel consolidato sistema di ripartizione di competenze tra camere di commercio e commissioni provinciali per l'artigianato, deve evidenziare che la disposizione in esame è del tutto inequivoca nel prevedere che le dichiarazioni di inizio attività concernenti le attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio siano <<da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente>>.

Questo dato letterale non appare superabile, dovendo quindi ritenersi che il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 7 del 2007 abbia modificato - sul punto - la previgente disciplina.

Si invitano codeste Camere di commercio a fornire copia della presente nota alle locali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonché a curare la diffusione della stessa presso le locali associazioni di categoria.

IL VICE MINISTRO

